



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI RISTORI AD ALCUNE CATEGORIE ECONOMICHE SOGGETTE A RESTRIZIONI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 2020, N. 157. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 588 DEL 14 MAGGIO 2019.**

**Art. 1 – Finalità del bando**

Con il presente Bando la Regione Veneto (di seguito Regione) e Unioncamere del Veneto (di seguito Unioncamere) intendono realizzare un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le imprese venete che sono state colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio da Covid-19<sup>1</sup>.

**Art. 2 – Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad euro 18.365.921,05, dei quali 17.365.921,05 messi a disposizione dalla Regione Veneto e 1.000.000,00 messi a disposizione dalle Camere di commercio del Veneto.

**Art. 3 – Localizzazione**

1. Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere concesse esclusivamente a imprese localizzate nel territorio della Regione del Veneto.
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1 le imprese dovranno disporre di una sede operativa – che può coincidere con la sede legale ovvero rappresentare un'unità locale – nel territorio della Regione del Veneto.

**Art. 4 – Soggetti ammissibili**

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese, come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014, operanti, con codice ATECO primario risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese alla data di apertura dello sportello per la presentazione delle domande (ovvero al 10 febbraio 2021), nei settori di seguito elencati:

**a) filiera eventi (congressi, matrimoni, cerimonie, etc.):**

- 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
- 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
- 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
- 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
- 74.20.11 Attività di fotoreporter
- 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
- 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
- 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
- 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)

---

<sup>1</sup> Sono esclusi dal bando i professionisti e lavoratori autonomi con partita IVA, che non siano imprese individuali iscritte al Registro Imprese.

47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato  
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi  
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori  
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere  
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)  
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere  
77.39.91 Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici  
77.39.92 Noleggio di container per diverse modalità di trasporto  
77.39.93 Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli elevatori, pallet eccetera  
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi  
77.39.99 Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature nca  
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

**b) ambulanti con posteggi in aree di eventi, stadi (cosiddetti fieristi):**

47.8<sup>2</sup> Commercio al dettaglio ambulante  
56.10.4 Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti  
Possono beneficiare del ristoro esclusivamente le imprese che, oltre ad esercitare l'attività individuata dai predetti codici Ateco, sono titolari di concessioni di posteggio nei pressi di stadi, palazzetti dello sport, impianti sportivi, sale congressi, sale teatrali o altre strutture similari ovvero nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni di qualunque genere, soggetti alle limitazioni di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e successivi (nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7 verranno richiesti all'impresa gli estremi dell'autorizzazione/concessione di posteggio ed il Comune che l'ha rilasciata, ovvero gli estremi di altro titolo idoneo rilasciato dall'organizzatore della manifestazione svoltasi nell'anno 2019).

**c) filiera trasporti persone:**

49.31.00 Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane  
49.32.1 Trasporto con taxi  
49.32.2 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente  
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano  
49.39.09 Altre attività di trasporto terrestri di passeggeri nca (i bus turistici rientrano in questa categoria)  
50.10.0 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri  
50.30.0 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)  
47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

**d) filiera sport, intrattenimento, parchi divertimento e tematici (incluse le attività dello spettacolo viaggiante):**

32.99.90 Fabbricazione di altri articoli nca  
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport  
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative  
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca  
85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi  
85.52.01 Corsi di danza  
93.11.10 Gestione di stadi

---

<sup>2</sup> Sono ammessi tutti i relativi sottocodici. I sottocodici 47.82 e 47.89.04 sono finanziati alla lettera f), in quanto per questi non è necessario dimostrare di possedere autorizzazione/concessione di posteggio).

93.11.20 Gestione di piscine  
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti  
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca  
93.12.00 Attività di club sportivi  
93.13.00 Gestione di palestre  
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi  
93.19.92 Attività delle guide alpine  
93.19.99 Altre attività sportive nca  
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili  
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca  
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici  
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)  
96.04 Servizi di centri per il benessere fisico  
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)  
96.04.20 Stabilimenti termali

**e) filiera attività culturali e spettacolo:**

18.20.0 Riproduzione di supporti registrati  
47.65.00 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)  
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi  
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica  
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione  
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento  
85.52.09 Altra formazione culturale  
90.01.01 Attività nel campo della recitazione  
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche  
90.02.02 Attività nel campo della regia  
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche  
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte  
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie  
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi  
91.02.00 Attività di musei  
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili  
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

**f) commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, libri e articoli di cartoleria:**

47.71<sup>3</sup> Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati  
47.72.10 Commercio al dettaglio di calzature e accessori  
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio  
47.61.00 Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati  
47.62.20 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio  
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature  
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria

---

<sup>3</sup> Sono ammessi tutti i relativi sottocodici.

**g) esercizi all'interno di centri o parchi commerciali la cui attività è stata sospesa per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto:**

Potranno accedere al contributo gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa (di dimensioni non superiori agli esercizi di vicinato di cui alla L.R. n. 50 del 2012), **del settore non alimentare** ed altre tipologie di esercizi con sede all'interno di centri o parchi commerciali, la cui attività ha subito la sospensione per effetto del DPCM 24 ottobre 2020 e successivi o delle successive ordinanze del Presidente della Giunta regionale del Veneto. Tali imprese dovranno indicare, nella dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 7, la denominazione del centro/parco commerciale e la sua localizzazione e dichiarare che l'attività ha subito la sospensione per effetto dei provvedimenti sopra citati.

Non rientrano tra le attività sospese quelle per le quali era possibile l'esercizio con orario giornaliero ridotto oppure mediante vendita per asporto.

**Art. 5 – Requisiti di ammissibilità**

L'impresa, a pena di inammissibilità della domanda, **deve possedere i seguenti requisiti:**

1. **Risultare regolarmente iscritta, come "Attiva", al 31 dicembre 2020, al Registro delle Imprese** istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.
2. **Disporre di una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto** al momento della presentazione della domanda di ristoro. La predetta localizzazione deve risultare dalla banca dati del Registro delle Imprese e può coincidere con la sede legale ovvero con un'unità locale.
3. Essere, al momento della presentazione della domanda di ristoro, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di liquidazione o di fallimento né essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
4. Ai fini del presente bando non sono escluse dai benefici le imprese che presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative.

**Art. 6 – Forma, entità e regime del contributo**

1. L'agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della liquidità.
2. L'ammontare della sovvenzione verrà determinato ripartendo la dotazione finanziaria di cui all'art. 2 per il numero di domande di contributo che verranno ritenute ammissibili.  
Le risorse camerali, pari a 200.000,00 euro per ogni area provinciale di competenza, verranno distribuite tra le imprese partecipanti localizzate nel territorio di competenza.
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 marzo 2020) e successive modifiche ampliative (Comunicazione C(2020)2215 del 3 aprile 2020, Comunicazione C (2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e Comunicazione C(2020) 4509 del 29 giugno 2020), volta a consentire agli Stati Membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, e rientrano nel Regime Quadro per gli aiuti anticrisi SA.57021 approvato con decisione della CE C(2020) 3482 del 21 maggio 2020, successivamente modificato dal Regime Quadro SA.58547 dell' 11 settembre 2020 approvato con Decisione C(2020) 6341 final e rubricato "Regime Quadro aiuti alle piccole e micro imprese".

4. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"<sup>4</sup>.
5. Per effetto di quanto disposto dall'art. 10 bis del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al contributo non si applica la ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 c. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

#### **Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda**

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura automatica.
2. La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata esclusivamente per via telematica per mezzo di SPID<sup>5</sup> o CNS<sup>6</sup> del legale rappresentante dell'impresa, utilizzando il portale [restart.infocamere.it](https://www.restart.infocamere.it).
3. All'interno del portale di cui al punto precedente, le domande di partecipazione delle imprese ricadenti nella lettera g) dell'art. 4 (esercizi all'interno di centri o parchi commerciali) avranno un accesso distinto da quello dedicato alle imprese ricadenti nelle lettere da a) ad f).
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La domanda non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (vedi Risposta n. 37 dell'11/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti all'interpello della Regione Toscana).
6. La domanda costituisce sia istanza di concessione che di pagamento del sostegno e pertanto la stessa dovrà riportare il codice IBAN del beneficiario.
7. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), che verrà inserito nella domanda di contributo, verrà utilizzato da Unioncamere per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

#### **Art. 8 – Termini di presentazione delle domande**

L'apertura dei termini per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 10 febbraio 2021, fino alle ore 17.00 del giorno 3 marzo 2021.

#### **Art. 9 – Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione del sostegno**

1. L'istruttoria delle domande di contributo, successivamente all'inserimento telematico, è svolta dagli uffici di Unioncamere.
2. Le domande sono sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5.
3. L'impresa beneficiaria deve osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa; in particolare, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 8 bis,

<sup>4</sup> Gli aiuti della Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui alla sezione 3.2 sia con gli aiuti concessi in applicazione della sezione 3.5 del Quadro temporaneo.

Inoltre, le misure di aiuto previste dal Quadro temporaneo possono essere cumulate con gli aiuti che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento *de minimis* (Reg. 1407/2013).

<sup>5</sup> Con il Sistema Pubblico d'Identità Digitale - SPID è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, con una coppia di credenziali (username e password) personali. È possibile attivare lo SPID gratuitamente presso un Ufficio Postale. Per informazioni [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)

<sup>6</sup> La Carta Nazionale dei Servizi - Tessera Sanitaria, che si può utilizzare avendo a disposizione un lettore di smartcard e il codice PIN associato alla carta. Nel caso il dispositivo di firma digitale USB del legale rappresentante disponesse anche di CNS, non è necessario il lettore di smart card.

della legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui, al momento dell'erogazione del contributo, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa segnali un'inadempienza contributiva, Unioncamere procederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo", salvo che l'impresa non provveda tempestivamente a regolarizzare la propria posizione;

4. Al termine dell'attività di verifica amministrativa, la procedura istruttoria si conclude con una o più Determinazioni del Segretario Generale di Unioncamere che approva l'elenco delle domande ammissibili e dispone la concessione e la liquidazione del contributo, indicativamente entro 30 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

#### **Art. 10 – Obblighi a carico dei beneficiari**

I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, Unioncamere, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
- di collaborare con Unioncamere, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

#### **Art. 11 – Controlli**

1. Unioncamere si riserva la facoltà di svolgere, sia durante le procedure di erogazione del contributo che nei tre anni successivi all'erogazione dello stesso, tutti gli approfondimenti istruttori e documentali e le verifiche ispettive, anche a campione, che ritenga essere opportuni al fine di accertare il rispetto dei requisiti richiesti per la concessione e l'erogazione del contributo, ivi compresi i requisiti previsti dall'art. 4 per le imprese che svolgono attività di commercio ambulante o che operano all'interno di centri e parchi commerciali.
2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte di Unioncamere ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

#### **Art. 12 – Rinuncia e decadenza del sostegno**

1. In caso di rinuncia al contributo concesso, il beneficiario deve restituire l'eventuale beneficio già erogato.
2. Si procede alla revoca del contributo nei seguenti casi:
  - a) mancato mantenimento di una sede operativa attiva nel territorio della Regione Veneto nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
  - b) cessazione dell'attività, affitto d'azienda o del ramo d'azienda connesso al contributo, nella fase anteriore all'erogazione del contributo;
  - c) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria, nonché in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata non aperte da terzi o di altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, nella fase anteriore all'erogazione del contributo.
3. Il beneficiario decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso, nella domanda e/o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

#### **Art. 13 – Informazione e pubblicità**

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente Bando, che gli elenchi dei beneficiari e tutte le informazioni ed avvisi

relativi allo svolgimento del Bando, saranno pubblicati nel sito web di Unioncamere ([www.unioncamereveneto.it](http://www.unioncamereveneto.it)).

#### **Art. 14 – Responsabile del procedimento, note generali e informativa sulla privacy**

1. Responsabile del procedimento ex legge n. 241/1990 è il Segretario Generale di Unioncamere.
2. I dati dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge, nonché pubblicizzati secondo le norme vigenti in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.
3. L'informativa in materia di trattamento dei dati personali è consultabile sul sito di Unioncamere del Veneto, <http://www.ven.camcom.it/content.asp?ID=1070>.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale di Unioncamere.
5. Per informazioni di natura giuridica ed interpretativa che riguardano il testo del bando, è possibile inviare le richieste alla mail **ristori@ven.camcom.it**.
6. Per l'assistenza sulla presentazione delle domande attraverso il portale di cui all'art. 7, l'assistenza è direttamente raggiungibile attraverso il portale [restart.infocamere.it](http://restart.infocamere.it), cliccando sull'icona ? (punto di domanda) in alto a destra.